Consiglio Regionale del Piemonte
A01
A00008585/A0300C-01 26/02/18 CR
2 16/142/2018/X

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: "MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 12/R (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE))"

RELAZIONE

Il Regolamento regionale n. 12/R del 4.10.2011, nella sua parte in cui disciplina le possibili fattispecie di esclusione di alloggi dalla disciplina dell'edilizia sociale, stabilisce che tutte le autorizzazioni concesse prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 3/2010 vadano a scadenza il 31 dicembre 2018.
Si tratta di circa 400 alloggi sul territorio regionale, di proprietà dei comuni e delle ATC, la cui esclusione può essere nuovamente autorizzata ai sensi della L.R. n. 3/2010.
In ragione della differenza tra i criteri di esclusione attuali e quelli della vecchia normativa, però, alcuni progetti avviati a seguito di esclusioni in essere non potrebbero più proseguire. Si tratta, in alcuni casi, di utilizzi per finalità socialmente rilevanti (biblioteche, sedi protezione civile, sedi di ambulatori comunali e dispensari farmaceutici, ecc...), che si ritiene opportuno possano essere prorogati.
Per consentirlo, è necessario procedere ad una integrazione delle fattispecie di esclusione previste dall'articolo 2 del Regolamento n. 12/R del 4.10.2011, mediante l'inserimento di una casistica già presente nella previgente disciplina della materia.
Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 2 del regolamento 12/R prevede un limite massimo di esclusioni rispetto al patrimonio di proprietà dell'ente (20%), con la sola eccezione dell'esclusione, per ragioni gestionali, di un intero immobile.
Sono state segnalate situazioni in cui gli enti dispongono di alloggi concretamente non assegnabili a causa del pessimo stato manutentivo, nei confronti dei quali associazioni sarebbero disponibili ad accollarsi i costi di recupero, al fine di utilizzarli per progetti socialmente utili.
Si propone, pertanto, di inserire tale casistica tra le deroghe al limite numerico delle esclusioni, onde consentire comunque l'utilizzo di alloggi altrimenti non fruibili.

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del r.r. 12/R/2011)

1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
"d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente rilevanti".
2. Il comma 3 dell' articolo 2, del regolamento regionale 12/R/2011 è sostituito dal seguente:
"3. Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi:
a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile;

b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero."